

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

D.g.r. 13 giugno 2014 - n. X/1962

Attivazione e sostegno delle reti territoriali interistituzionali per la prevenzione, il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno alle vittime di violenza - Programma 2014

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della l.r. n. 11/2012 la Regione pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento e la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto che l'art. 3, comma 3, della legge suindicata prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Vista la legge 241 del 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che l'iniziativa regionale mira a sostenere l'attività di istituzioni, soggetti pubblici e privati coinvolti nel campo della prevenzione e del contrasto del fenomeno della violenza e dello stalking, favorendo la costituzione o il potenziamento delle reti anti-violenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione, il riconoscimento e il coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti, istituzionali pubblici e privati;

Ritenuto opportuno individuare lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere...», nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali, istituite da appositi protocolli, che operino per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e per la protezione delle vittime di violenza;

Dato atto che ogni accordo di collaborazione resta in vigore fino alla conclusione delle azioni sperimentali, che dovranno concludersi entro massimo dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo stesso;

Ritenuto di indicare nel 12 dicembre 2014 il termine ultimo per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali e per l'erogazione della prima quota del contributo concesso e di indicare nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per la conclusione delle azioni sperimentali;

Visto l'art. 10, della l.r. n. 11/2012, che prevede la possibilità che la Regione possa destinare risorse specifiche per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge con priorità dei progetti di cui all'articolo 7;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Ritenuto di concorrere alla promozione di azioni sperimentali finalizzate alla lotta alla violenza di genere in attuazione dell'art. 10, comma 1, della l.r. n. 11/2012, e con le modalità definite nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche mediante un contributo finanziario massimo di € 100.000,00 per ciascun progetto;

Considerato che al fine di favorire la definizione di significative azioni sperimentali l'iniziativa regionale si svilupperà mediante:

- una prima fase volta ad acquisire l'interesse da parte di comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali istituite da appositi protocolli, che operino per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza sulle donne e per la protezione delle vittime di violenza, a sottoscrivere con la Regione Lombardia un accordo di collaborazione volto a sperimentare le azioni progettuali di cui all'art. 7 della l.r. n. 11/2012;
- una seconda fase in cui, verificato il possesso da parte dei comuni proponenti dei requisiti previsti, saranno attivati i percorsi di condivisione delle azioni progettuali oggetto dell'accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali;

Ritenuto di demandare a successivi atti del/la competente dirigente della Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari opportunità l'attivazione della prima fase e della fase successiva riservata ai comuni capofila di reti territoriali interistituzionali in possesso dei requisiti previsti;

Visto lo schema di accordo di collaborazione predisposto dalla competente Direzione Generale, di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Dato atto che, a seguito dell'avvio della X legislatura è stata attivata una specifica delega per le pari opportunità e che all'interno della stessa rientrano le competenze per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne;

Preso atto che per il sostegno dei progetti sperimentali oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con i comuni che coordinano reti territoriali interistituzionali, viene destinata la somma di euro 625.000,00, che trova copertura sui seguenti capitoli:

- cap. 10416 «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere» per un importo pari a € 500.000,00 del bilancio 2014;
- cap. 7799 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie e per iniziative sperimentali, progetti e attività di informazione e formazione» per un importo pari a € 125.000,00 del bilancio 2015;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento di linee-guida e criteri per l'individuazione delle azioni oggetto degli accordi di collaborazione, allegato A) parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo «Schema di accordo di collaborazione con i comuni capofila di reti territoriali interistituzionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti

delle donne e il sostegno delle vittime di violenza», allegato B) parte integrante del presente atto;

3. di stabilire che le risorse finanziarie messe a disposizione sul bilancio regionale ammontano a complessivi € 625.000,00, da imputarsi ai seguenti capitoli:

- cap. 10416 «Azioni, programmi e servizi per il contrasto alla violenza di genere per un importo pari a € 500.000,00 del bilancio 2014;
- cap. 7799 «Trasferimenti alle amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie e per iniziative sperimentali, progetti e attività di informazione e formazione» per un importo pari a € 125.000,00 del bilancio 2015;

4. di demandare al/la dirigente della struttura competente tutti gli atti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

5. di demandare la sottoscrizione dell'accordo con ogni singolo comune al Direttore della Direzione Generale Casa, Housing sociale, Pari opportunità o suo/a delegato/a;

6. di indicare nel 12 dicembre 2014 il termine ultimo per la sottoscrizione degli accordi di collaborazione;

7. di indicare nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per la conclusione delle azioni sperimentali;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

LINEE-GUIDA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI E PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SPERIMENTALI DI CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA E CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI SPERIMENTALI OGGETTO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE - INIZIATIVA 2014

OBIETTIVO

L'obiettivo della Regione Lombardia è sostenere l'attività di strutture e servizi di enti pubblici e privati coinvolti nella prevenzione dei fenomeni della violenza e dello *stalking* favorendo la costituzione o il potenziamento delle reti antiviolenza locali, anche al fine di garantire la partecipazione di tutti gli attori rilevanti e istituzionali presenti sul territorio.

In particolare, obiettivo di questa iniziativa è:

- Incrementare e potenziare il numero, l'offerta, l'efficacia dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o *stalking* e ai loro figli minori.
- Aumentare il livello di copertura territoriale per potenziare la rete regionale antiviolenza e, indirettamente, quella nazionale.

FINALITÀ

Con la presente iniziativa la Regione Lombardia intende sottoscrivere con i comuni coordinatori di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attive sul territorio regionale, *Accordi di collaborazione* (ai sensi dell'art.15 della legge 241/2000) per il sostegno di azioni progettuali sperimentali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012.

I progetti che saranno oggetto degli *Accordi di collaborazione* dovranno vertere sulle seguenti tipologie, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2012:

- a) progetti personalizzati volti al superamento della situazione di violenza o maltrattamento e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti di accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza temporanea per le donne e i loro figli o figlie minori in pericolo per la loro incolumità fisica;
- c) progetti di accoglienza e ospitalità in strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, per le donne e i loro figli minori che, nella fase successiva al pericolo per l'incolumità, necessitano di un periodo di tempo per rientrare nella precedente abitazione o recuperare l'autonomia abitativa.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA ALLA REGIONE LOMBARDIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda i comuni coordinatori di Reti territoriali interistituzionali che interessano territori con più di 100.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia.

È requisito di ammissibilità la presenza, alla data di presentazione della domanda, di uno specifico Protocollo di intesa di costituzione della Rete territoriale Interistituzionale avente come finalità il sostegno delle donne vittime di violenza e le caratteristiche sotto specificate.

CARATTERISTICHE DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI

Il *protocollo di intesa* che costituisce la rete antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche:

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

- 1) È **condizione indispensabile** la **presenza** di:
 - uno o più enti locali;
 - uno o più centri antiviolenza del territorio;
 - sistema socio-sanitario;
 - forze dell'ordine/prefettura.

- 2) È condizione aggiuntiva, la **presenza** dei soggetti sottoelencati in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei territori:
 - casa di rifugio/ospitalità;
 - sistema giudiziario;
 - sistema scolastico e/o universitario;
 - associazionismo femminile e/o di volontariato e fondazioni;
 - enti religiosi;
 - organizzazioni sindacali;
 - aziende consortili per la gestione dei servizi comunali;
 - consigliera di parità;
 - ordini professionali (es. avvocati e medici)-

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI SPERIMENTALI OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE CAPOFILA E LA REGIONE LOMBARDIA (EX ART. 15 LEGGE 241)

Le azioni progettuali devono avere l'obiettivo di definire e sperimentare linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto della violenza contro le donne e avere quali destinatarie finali le donne vittime di violenza di genere e *stalking* e i loro figli/figlie minori. Dovranno inoltre prevedere le seguenti caratteristiche:

- coerenza con le finalità e gli obiettivi della legge regionale;
- coerenza della proposta progettuale con l'art.7 della l.r. n. 11/2012;
- adeguata qualità ed esperienza dei partecipanti alla rete antiviolenza nel campo del contrasto alla violenza di genere e allo *stalking*;
- coerenza dei costi e degli obiettivi in relazione ai risultati attesi e alle/ai destinatarie/i finali;
- progetti che al termine delle attività proposte aderiranno al numero nazionale di pubblica utilità 1522;
- disponibilità di fonti di finanziamento autonome in grado di rendere sostenibile le azioni e i servizi nel tempo;
- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi;
- presenza di misure atte a sviluppare e rendere operativa la Rete interistituzionale territoriale e finalizzate alla predisposizione;
- definizione e approvazione di linee guida operative per la tutela e la protezione delle vittime e il loro reinserimento (accoglienza, consulenza psicologica, legale, sanitaria e sociale, assistenza nella fase processuale).

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse stanziare sul bilancio regionale 2014 per sostenere progetti sperimentali in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a € 625.000,00.

Il contributo regionale non potrà superare la somma di € 100.000,00.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

L'iniziativa regionale si svilupperà in due diverse fasi:

- una prima fase nella quale i Comuni capofila di Reti territoriali interistituzionali e in possesso dei requisiti suindicati, inviano alla Regione Lombardia la domanda di candidatura finalizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione volto a sperimentare le azioni progettuali di cui all'art. 7 della l.r. n. 11/2012;
- una seconda fase in cui, la Regione Lombardia, dopo aver verificato il possesso dei requisiti suindicati da parte dei comuni capofila, accompagnerà e sosterrà la definizione degli interventi e delle azioni progettuali da ammettere al finanziamento oggetto dell'accordo di collaborazione.

TEMPI

Entro il 14 luglio 2014: presentazione delle domande di candidatura dei Comuni capofila delle Reti interessate a collaborare con la Regione Lombardia

Entro ottobre 2014: trasmissione della Scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali e del verbale di condivisione del progetto da parte della Rete

Entro novembre 2014: trasmissione della delibera Comunale di approvazione del progetto condiviso con la Regione Lombardia

Entro dicembre 2014: sottoscrizione degli accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i comuni capofila delle Reti territoriali interistituzionali e prima erogazione del contributo concesso

Entro dicembre 2015: chiusura dei progetti e trasmissione della rendicontazione per l'erogazione del saldo.

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI CAPOFILO DI RETI TERRITORIALI
INTERISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA
NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA**

tra

La Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di Direttore generale della D.G. Casa, Housing sociale e Pari Opportunità, nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

Il Comune di, rappresentato da in qualità di, nata/o a il, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

VISTA la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

PREMESSO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 2012, n. 11, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà; favorisce e promuove politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica; contribuisce a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità; tutela senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione; riconosce e valorizza tra gli altri i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore per l'attivazione di azioni progettuali sperimentali finalizzate a sperimentare politiche, strategie, linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne.

Art. 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla redazione e realizzazione dei progetti sperimentali e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna, inoltre, a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la loro capacità progettuale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso la sperimentazione di forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e attuazione delle azioni sperimentali;
- b) servizi personalizzati di formazione specialistica e *tutoring* per la progettazione e attuazione di azioni sperimentali;
- c) supporto informativo attraverso appositi strumenti del *Centro Risorse regionale per l'integrazione delle Donne nella vita economica e sociale*, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

IL COMUNE DI

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/una dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali sperimentali così come definite e descritte nell'Allegato 1) al presente Accordo, «*Scheda tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne*», entro i termini ivi indicati e comunque non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;
 - ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
 - ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- assicurare la puntuale e completa attuazione delle attività descritte nell'Allegato 1) «*Scheda Tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali*»;
- sostenere (impegnare e liquidare) il contributo concesso entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della quota a saldo del contributo;
- rendicontare e documentare le spese effettuate secondo i modelli che saranno predisposti dalla Regione;
- mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia, comunicare i dati e le informazioni richieste per il monitoraggio sullo stato d'avanzamento dell'attività, anche in applicazione dell'art. 11 comma 3 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione Lombardia circa le eventuali modifiche e/o variazioni delle azioni del progetto, che dovranno essere validate dalla Regione Lombardia, e che non dovranno in ogni caso modificare in modo sostanziale le finalità e gli obiettivi indicati nel progetto;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- rendere visibile su tutti i prodotti la partecipazione della Regione Lombardia al progetto utilizzando il logo regionale, che deve essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle iniziative di divulgazione.

Art. 4

Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo la Regione concorre riconoscendo al Comune di, in qualità di capofila della rete territoriale un contributo pari a €

Le spese ammissibili sono espresse nell'allegato 1), «*Scheda Tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali*». Il progetto può essere oggetto di ulteriori agevolazioni compatibili con le finalità e caratteristiche dell'intervento.

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in due fasi successive:

- a) l'80% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) il 20% alla conclusione del progetto, previa approvazione della relazione tecnica finale e della relativa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzia, in coerenza

con il progetto approvato, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il Comune di invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto. Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà al comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Regione Lombardia e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

La Regione Lombardia provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella «*Scheda Tecnica di definizione delle azioni progettuali sperimentali*».

Art. 7 Revoche

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 28 febbraio 2016.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
Casa, Housing sociale e Pari opportunità

Per il Comune di
Il/La
NOME COGNOME

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

Allegato 1) all'Accordo di collaborazione

(Carta intestata del comune)

SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI, E INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTRASTO, ALLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME DI VIOLENZA - PROGRAMMA 2014

Comune di:..... Provincia:.....

Titolo del progetto:

Importo del contributo:

Protocollo di intesa sottoscritto in data (da allegare):

Nome cognome e ruolo del referente del Comune capofila:

Responsabile del progetto:

Nome Cognome

Ruolo..... Telefono

Email

Le azioni progettuali antiviolenza si riferiscono alla seguente tipologia prevista dall'art. 7 della l.r. n. 11/2012 (è possibile contrassegnare più di una tipologia):

- A) Progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- B) Progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- C) Progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa.

SCHEDA TECNICA DI DEFINIZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI SPERIMENTALI

Le azioni progettuali hanno l'obiettivo di definire e sperimentare linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne, all'interno delle strategie messe in atto dalla Rete territoriale interistituzionale antiviolenza.

A.1 Elencare e descrivere i soggetti coinvolti nelle azioni progettuali e nelle azioni operative

I soggetti partner delle azioni progettuali devono essere componenti della Rete territoriale interistituzionale.

A.2 Elencare e descrivere in maniera puntuale i servizi pubblici e privati finalizzati al contrasto, alla prevenzione e alla protezione delle vittime di violenza di genere già presenti e attivi sul territorio in cui opera la Rete territoriale interistituzionale (minimo 2.000 caratteri - max. 4.000)

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

Tipologia art. 7	Titolo Azione	Titolo Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	
B	B.1:	Attività:													
		Attività:													
	B.2:	Attività:													
		Attività:													
C	C.1:	Attività:													
		Attività:													
													
Azioni trasversali	1:	Attività:													
		Attività:													
	2:	Attività:													
		Attività:													

A.7 Descrizione delle modalità di monitoraggio delle azioni progettuali

Descrivere le modalità e gli strumenti (cabina di regia, incontri, gruppi di lavoro, questionari, ecc.) con i quali si intende monitorare periodicamente l'attuazione delle azioni progettuali.

Tabella A.7.1

Specificare gli indicatori di processo e risultato per ciascuna attività:

Tipologia art. 7	Titolo Azione	Titolo Attività	Indicatori di processo	Indicatori di risultato
A	A.1:	Attività:		
		Attività:		
	A.2:	Attività:		
		...		
B	B.1:	Attività:		
		Attività:		
	B.2:	Attività:		
		Attività:		
C	C.1:	Attività:		
		Attività:		
		
Azioni trasversali	1:	Attività:		
		Attività:		
	2:	Attività:		
		Attività:		

A.8 Evidenziare il valore aggiunto che le risorse regionali richieste apportano alla strategia che il Comune capofila della Rete territoriale interistituzionale intende mettere in atto sul territorio di riferimento del progetto

BUDGET COMPLESSIVO DEL PROGETTO**Tabella B. Elenco dei costi previsti**

Relativamente a ciascuna voce di spesa indicare i costi previsti, la quota di contributo e le risorse di cofinanziamento. Il progetto deve avere un quadro economico in pareggio.

Voci di spesa	Costi previsti	Quota di contributo	Risorse proprie di cofinanziamento
1. Retribuzioni e oneri risorse umane per il coordinamento del progetto (max. 10% del contributo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Consulenze specialistiche riferite alle attività dei centri anti-violenza e delle case rifugio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Spese per l'ospitalità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Comunicazione e formazione (max. 10% del contributo)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6. Affitto locali e utenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7. Spese generali (assicurazioni, pulizia, manutenzione delle attrezzature, rimborso viaggi, acquisto materiale di consumo ecc.)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
8. Noleggio e leasing attrezzature informatiche e telefoniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Rendicontazione delle spese indirette

Qualora nell'elenco dei costi previsti del progetto (Tabella B) fossero state inserite spese indirette (nella colonna "Risorse proprie di cofinanziamento") indispensabili alla realizzazione del progetto stesso, si prega di compilare il prospetto sottostante.

Sono da ritenersi "spese indirette" quelle per il personale dipendente dei soggetti coinvolti nel progetto, per la valorizzazione del lavoro volontario e quelle relative alle spese generali indispensabili per l'espletamento delle attività di progetto.

Al fine di verificare la ragionevolezza delle spese indirette imputate al progetto, è necessario evidenziare il calcolo effettuato per l'imputazione della spesa stessa o delle quote parti, compilando le tabelle B.1 e B.2.

Tabella B.1. Valorizzazione del personale dipendente e del lavoro volontario

Compilare una riga per ogni persona dipendente (dai soggetti coinvolti nel progetto) impegnata nel progetto, indicandone il n° di ore, il costo orario e il costo totale. Se una persona ha più compiti all'interno del progetto, va "conteggiata" ogni volta.

Comune Capofila/Partner di progetto	Attività	Unità di personale coinvolta	Ruolo	N. ore	Costo orario	Quota parte da imputare al progetto
					€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00
					€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE		€ 0,00	€ 0,00

Tabella B.2. Spese generali e di gestione

Compilare una riga per ogni tipologia di spesa imputata quota parte al progetto.

Comune Capofila/Partner di progetto	Attività	Elenco spese generali	Quantità o durata	Costo totale (IVA inclusa)	Quota parte da imputare al progetto
				€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00
			TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

Serie Ordinaria n. 25 - Martedì 17 giugno 2014

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
Tabella C. Quadro economico del progetto in relazione alle attività

Indicare per ogni attività, i soggetti beneficiari, i costi previsti, la quota di contributo, le risorse di cofinanziamento e specificare il dettaglio dei costi previsti.

Azione	Attività	Voci di spesa (tab. B)	Soggetto beneficiario	Costi previsti	Quota di contributo	Cofinanziamento	Specifiche
A.1	Attività		Indicare il soggetto a cui saranno affidate le attività/azioni				Indicare il dettaglio dei costi previsti (ad es. numero ore per quota oraria)
	Attività			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Attività			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A.2	Attività			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Attività			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
...	...			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

IL COMUNE SI IMPEGNA INOLTRE:

- Ad accettare, sia durante la realizzazione del progetto sia successivamente alla sua conclusione, indagini tecniche e controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- A rendere tutte le dichiarazioni di cui alla presente domanda ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità

.....
(timbro del Comune e firma del legale rappresentante)

Luogo e data